

SENATO DELLA REPUBBLICA CAMERA DEI DEPUTATI

XVI LEGISLATURA

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 25 marzo 2009

Risoluzione in materia di tribune politiche tematiche.

TESTO PROPOSTO DAL RELATORE **(On. Peluffo)**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, visto l'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, relativo alle proprie potestà in materia di Tribune elettorali e politiche;
vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, nella parte in cui prevede la programmazione di appositi spazi radiotelevisivi per la comunicazione politica ed i messaggi autogestiti nei periodi non coincidenti con campagne elettorali o referendarie;
vista la propria deliberazione del 18 dicembre 2002, che dà attuazione alla legge n. 28/2000 individuando i soggetti politici e le modalità delle trasmissioni relative ai periodi non coincidenti con campagne elettorali o referendarie, e ritenuta l'opportunità di procedere ad una revisione dei criteri in essa contenuti;
ritenuta la necessità di assicurare frattanto la tempestiva attuazione della legge n. 28/2000, individuando criteri temporanei per la programmazione di Tribune politiche;
considerata, a quest'ultimo proposito, l'esperienza applicativa delle proprie delibere del 28 novembre 2006 e del 21 novembre 2007, che hanno disposto in via transitoria la programmazione di cicli di Tribune tematiche, dispone nei confronti della RAI - Radiotelevisione Italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.

1. La RAI predispone e trasmette in rete nazionale, a partire da lunedì 6 aprile 2009 un ciclo di Tribune politiche tematiche televisive e radiofoniche comprendente almeno 10 trasmissioni. Il calendario delle trasmissioni è proposto alla Commissione dalla RAI.

Art. 2.

1. Alle Tribune di cui alla presente delibera prendono parte i seguenti soggetti:
a) le forze politiche che costituiscono un gruppo parlamentare, diverso dal gruppo Misto;
b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, che alle elezioni del 12 giugno 2004 per il rinnovo del Parlamento europeo hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti nella delegazione italiana;
c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a)* e *b)*, che in seno al gruppo Misto della Camera o del Senato costituiscono una componente di consistenza complessiva pari ad almeno tre parlamentari, ovvero una componente riferita alle minoranze linguistiche riconosciute ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

Art. 3.

1. Le Tribune hanno durata di 30 minuti ciascuna, e sono collocate nella fascia oraria tra le ore 16 e le ore 19.
2. La ripartizione complessiva del tempo, nonché quella di ciascuna trasmissione, è effettuata in modo paritario tra le singole forze politiche, garantendo l'equilibrio numerico tra maggioranza ed opposizioni. All'interno di ciascuna delle due ripartizioni gli spazi sono ripartiti in modo paritario tra le singole forze politiche. Gli spazi eventualmente eccedenti nel ciclo sono ripartiti mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre alla Commissione criteri di ponderazione.
3. La RAI propone per ogni singola trasmissione un tema scelto in considerazione dell'attualità politica, con particolare riferimento ai temi del dibattito parlamentare, e lo comunica ai soggetti politici interessati ed al Presidente della Commissione. Il Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, può indicare un tema diverso.
4. Le persone che intervengono nelle trasmissioni per ciascun soggetto politico sono individuati dai Presidenti dei rispettivi Gruppi parlamentari o delle relative componenti, di regola tra i deputati o i senatori che hanno specificamente seguito il dibattito relativo al tema trattato. L'individuazione delle persone che intervengono per i soggetti rappresentati solo nel Parlamento europeo è rimessa al partito o movimento politico di riferimento.
5. L'articolazione delle trasmissioni può comprendere, oltre al dibattito ed al confronto diretto tra i soggetti politici che vi intervengono, più fasi di approfondimento giornalistico illustrative del tema della trasmissione. È ammessa la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.
6. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente titolo a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia. Più soggetti aventi titolo possono tuttavia convenire di designare, per una o più trasmissioni, un rappresentante unico, il quale beneficia in tal caso della somma dei tempi spettanti a ciascun soggetto.
7. Le Tribune sono registrate e trasmesse da una sede di Roma della RAI, salvo diverso accordo di tutti gli aventi titolo e della stessa RAI. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta il conduttore informa, all'inizio della trasmissione, che si tratta di una registrazione.
8. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni radiofoniche è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale d'ascolto delle corrispondenti televisive. Alle trasmissioni radiofoniche non si applicano le disposizioni del comma 7.

Art. 4.

1. Nel periodo di cui al comma 1 la programmazione nazionale di messaggi politici autogestiti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è disposta per un tempo pari al quarto di quello delle Tribune ed è riferita ai soggetti di cui all'articolo 2.
2. La programmazione dei messaggi è subordinata ad un'esplicita richiesta rivolta alla Direzione di Rai Parlamento dai soggetti aventi titolo, nella quale è indicata la durata di ciascuno dei messaggi, entro i limiti indicati dal presente articolo e quelli di legge, ed è specificato se ed in quale misura il richiedente intenda avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli della Rai.
3. I soggetti aventi titolo sono informati dalla Direzione di Rai Parlamento della facoltà di

richiedere i messaggi, e si intende che vi abbiano rinunciato qualora non presentino la relativa richiesta nel termine di cinque giorni dalla ricezione dell'informativa. Nei tre giorni successivi la Rai comunica alla Commissione ed all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi e la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria e non essere contigua a quella delle Tribune.

Art. 5.

1. Alla presente delibera si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 del provvedimento approvato dalla Commissione il 18 dicembre 2002.